



# COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Verbale n. 12 del 04 agosto 2022

Oggetto: **Parere su Assestamento Generale al Bilancio Previsione 2022/2024 e Salvaguardia degli equilibri di bilancio -ai sensi degli artt. n.193 e n.175, comma 8 D.lgs. n.267/2000**

## PREMESSA

La sottoscritta Stefana Pilloni, nominata Revisore dei Conti del Comune di Santadi;

**vista ed esaminata**, proposta di delibera del Consiglio Comunale n.18 del 12 luglio 2022, Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Variazione di Assestamento generale -ai sensi degli artt. n.193 e n.175, comma 8 D.lgs. n.267/2000- .

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL, prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il Regolamento di Contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

**L'articolo 187**, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

**Preso atto che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 01 aprile 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2022/2024;

**Preso atto che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 01 aprile 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2022/2024;

**Richiamato** il verbale n.03 del 23 febbraio 2022 l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sul Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione triennio 2022/2024;

**Preso atto che** con delibera del Consiglio Comunale n. 14, in data 24 giugno 2022, è stato approvato il Rendiconto 2021, determinando un avanzo di amministrazione pari a €2.494.493,12;

**Richiamato** il verbale n.10 del 14 giugno 2022 dell'Organo di Revisione sullo schema di Rendiconto 2021;

**Accertato** che avanzo al 31/12/2021 è pari a euro 2.494.493,12 così distinto:

-Fondi accantonati	€ 617.725,80;
-Fondi vincolati	€1.711.462,02;
-Fondi per il finanziamento delle spese investimento	€ zero;
-Fondi Liberi	€ 165.305,30.

Parere del Revisore dei Conti-Comune Santadi- Prov. SU

Salvaguardia Equilibri -variazione Assestamento 2022/2024

Dopo l'approvazione del bilancio di Previsione, Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni al bilancio:

- delibera n.10 del 01/4/2022 la prima variazione al bilancio 2022-2024. L'Organo di Revisione, con verbale n.05 del 29 marzo 2022, ha espresso parere favorevole.
- delibera n. 13 del 24 giugno 2022, seconda variazione al bilancio 2022-2024, ratifica delibera di giunta comunale n.26 del 04/5/2022. L'Organo di Revisione, con verbale n.09 del 13 maggio 2022, ha espresso parere favorevole;
- proposta di delibera n. 17 del 12 luglio 2022, terza variazione al bilancio 2022-2024, ratifica delibera di giunta comunale n.35 del 17/6/2022 L'Organo di Revisione, con verbale n.11 del 22 giugno 2022, ha espresso parere favorevole;

Con la presente variazione di assestamento si vuole applicare avanzo di amministrazione esercizio 2021, per euro 188.781,80 così rappresentato:

- avanzo vincolato spese correnti per euro 137.678,81;
- avanzo libero per euro 11.024,80 destinato a spese in conto capitale.
- avanzo libero per euro 40.078,19 destinato a spese in conto corrente.

La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio:

-Delibera Giunta Comunale n.29 del 18/05/2022, approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021. L'Organo di Revisione, con verbale n.8 del 11 maggio 2022, ha espresso parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021.

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate come segue:

<b>2022</b>	
Minori spese (programmi)	9.294,05
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	163.740,11
Avanzo di amministrazione	188.781,80
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>361.815,96</b>
Minori entrate (tipologie)	15.201,00
Maggiori spese (programmi)	346.614,96
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>361.815,96</b>
<b>2023</b>	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	-
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>-</b>
Minori entrate (tipologie)	-
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>-</b>
<b>2024</b>	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	-
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>-</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	4.432,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>4.432,00</b>

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel , vengono mantenuti.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore:

### **Verificato**

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

### **esprime**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Santadi.

Letto, confermato, sottoscritto.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**DOTT.SSA STEFANA PILLONI**